



CONGEDI RETRIBUITI



È ORA POSSIBILE L'ESTENSIONE DEL DIRITTO AL CONGEDO RETRIBUITO DI DUE ANNI, DI CUI ALL' ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001, ANCHE AL CONIUGE CONVIVENTE DI PERSONA COLPITA DA HANDICAP GRAVE.

La Corte Costituzionale infatti, con sentenza n. 158 del 18 aprile 2007, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevede - anche a favore del coniuge convivente di persona colpita da grave handicap - il diritto di fruire del congedo di cui trattasi.

Come si ricorderà, precedentemente quell'articolo ammetteva alla fruizione del congedo retribuito di due anni solo i genitori di persone portatori di handicap grave oppure i fratelli o le sorelle, conviventi con la persona con handicap, nel caso in cui entrambi i genitori fossero deceduti o totalmente inabili.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

A seguito del recente pronunciamento, hanno quindi titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) **coniuge** della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
- b) **genitori**, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - o il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
 - o il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - o il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi, del congedo in esame.

In caso di **figli minorenni** la fruizione del beneficio in questione spetta anche in assenza di convivenza.

In caso di **figli maggiorenni** il congedo in esame spetta anche in assenza di convivenza ma a condizione che l'assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.

Si ribadisce che il congedo in questione spetta in via alternativa alla madre o al padre (o ad uno degli affidatari in caso di affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia). Non può quindi essere utilizzato contemporaneamente da entrambi.

- c) **Fratelli o sorelle** – alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:
 - o entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
 - o il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
 - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi, del congedo in esame.

SU WWW.FALCRIUBI.IT IL TESTO DELLA SENTENZA, LA CIRCOLARE INPS APPLICATIVA E TUTTI I MODELLI DI RICHIESTA (a seconda del soggetto avente diritto)



La FALCRI ti ricorda che è sempre attivo il servizio **SMS Gate** per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul proprio sito www.falcriubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali FALCRI a tua disposizione per ogni necessità.